



[Home](#) / [INPS Comunica](#) / [Atti](#) / [Circolari, Messaggi e Normativa](#) / [Circolare numero 177 del 7-9-1996](#)

Circolare numero 177 del 7-9-1996

Mittenti



DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA



AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI

Oggetto



Art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

**SOMMARIO:**

1) L'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335 prevede un massimale annuo di 132 milioni della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo.

2) Trattamento contributivo della parte di reddito eccedente il massimale annuo destinata al finanziamento di Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21.4.1993, n. 124.

1) Applicazione del massimale contributivo.

L'art. 2, comma 18 della legge di riforma del sistema pensionistico prevede, tra l'altro, che per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132 milioni sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, rivalutabile annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come calcolato dall'ISTAT.

Lo stesso massimale si applica per coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 con effetto sui periodi successivi all'opzione.

La norma al momento trova applicazione solo per i lavoratori nuovi iscritti considerato che per gli optanti la condizione per tale scelta si verifica dopo la maturazione di un quinquennio di anzianità nel sistema contributivo decorrente dal 1 gennaio 1996.

Si forniscono, pertanto, le seguenti istruzioni per quel che riguarda le gestioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti gestite dall'Istituto (FPLD e Fondi speciali sostitutivi) e si richiama, per quanto riguarda la gestione dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la [circolare n. 112 del 25.5.1996](#).

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva si intendono coloro che si iscrivono alle predette gestioni pensionistiche con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 e non vantino alcuna anzianità contributiva maturata a tale data in gestioni pensionistiche obbligatorie.

Agli effetti degli adempimenti contributivi si osserveranno i seguenti criteri.

a) Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attesti al di sopra del massimale annuo di L. 132 milioni, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1 gennaio 1996.

In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale.

b) In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo sottoporra' al



aggiuntiva pensionistica dei lavoratori a tempo parziale (art. 5 della legge 14.11.1992, n. 438. (1)

Il massimale predetto non opera, invece, per le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale nonche' per le addizionali all'aliquota del predetto F.P.L.D. (0,20% assistenza malattia pensionati, 0,10% asili nido).

d) Il massimale non e' frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito.

I datori di lavoro sottoporranno a contribuzione pensionistica (oltre che alle altre contribuzioni) mese per mese l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo (per il 1996 L. 132 milioni); sottoporranno la parte eccedente alla restante contribuzione previdenziale ed assistenziale ed alle suddette aliquote 0,20% e 0,10% secondo le misure previste dalle norme in vigore.

e) Agli effetti dell'applicazione del massimale si intende per retribuzione quella in denaro ed in natura imponibile quale definita dalle norme regolatrici (per il FPLD l'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni).

f) Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell'anno le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale.

Pertanto, il dipendente e' tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro ovvero copia del mod. 01/M.

g) In caso di rapporti di lavoro simultanei, le retribuzioni derivanti dai due distinti rapporti si cumulano agli effetti del massimale.

I due datori di lavoro provvederanno a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente sino a quando tenendo conto della retribuzione derivante dal simultaneo rapporto non venga raggiunto il massimale.

Per il mese in cui si verifica il superamento del massimale, la quota di retribuzione imponibile verra' determinata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del massimale medesimo.

Il lavoratore e' tenuto a fornire ai datori di lavoro gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni.

1.1. Modalita' di compilazione delle denunce di mod. DM 10 per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori per i quali, per effetto del superamento del massimale contributivo previsto dall'art. 2, comma 18 della Legge 335/1995 (per il 1996 L. 132 milioni), non e' piu' dovuto il contributo al F.P.L.D.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalita':

- esporranno i dati retributivi e contributivi riferiti alle retribuzioni sino al raggiungimento del massimale, da assoggettare a tutte le contribuzioni previdenziali ed



quando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "98", avente il significato di "lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335".

In particolare, le aziende esporranno i dati in uno dei riquadri in bianco dei quadri "B-C" del mod DM10/2, riportando:

* nella casella "cod" i codici

"298" preceduto dalla dicitura "IMP. NON SOGG. IVS"

"398" preceduto dalla dicitura "DIR. NON SOGG. IVS"

"898" preceduto dalla dicitura "VIAGG. NON SOGG. IVS"

* nella casella "n. dipendenti" il numero dei lavoratori con retribuzione eccedente il massimale;

* nella casella "retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il predetto massimale";

* nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del F.P.L.D.;

* nella casella "numero giornate" sarà indicato il numero delle giornate per le quali non è dovuta contribuzione pensionistica per superamento del massimale.

Le stesse modalità dovranno essere osservate per i lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS.

Il codice tipo contribuzione "98" non deve essere, ovviamente, utilizzato per i lavoratori iscritti a Fondi diversi da quelli gestiti dall'INPS, per i quali dovranno essere seguite le consuete modalità.

Qualora i datori di lavoro espongano i dati relativi alla contribuzione per le indennità economiche di malattia, di maternità e Gescal separatamente da quelli delle altre contribuzioni, le retribuzioni riferite ai lavoratori interessati dal massimale dovranno essere sommate ed esposte unitamente alle retribuzioni degli altri dipendenti.

Nessuna particolare modalità dovrà essere osservata ai fini della compilazione dei mod. DM10/5.

1.2. Modalità di compilazione dei modelli 01/M.

a) lavoratori iscritti al F.P.L.D.

I datori di lavoro interessati dovranno compilare i mod. 01/M, relativi ai lavoratori in oggetto, secondo le consuete modalità, tenendo presente che:

- nel quadro "B"

- nelle caselle "competenze correnti" e "altre competenze" verranno indicate le retribuzioni sottoposte a contribuzione pensionistica per l'ammontare complessivo del massimale;

- nelle caselle "sett." e "n. gg. retr." verranno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite, ivi comprese, quelle per le quali non sia stata corrisposta contribuzione pensionistica per superamento del massimale;

- nel quadro "C"

- nella casella "tipo" va riportato il codice "98";

- nella casella "periodo dal-al" vanno indicate, rispettivamente, nella forma GG.MM.AA., la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;



I moduli dovranno compilarsi secondo le consuete modalità.

c) Lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS.

I datori di lavoro interessati dovranno compilare i modd. 01/M secondo le consuete modalità, tenendo presente che nel quadro "C":

- la retribuzione da indicare ai fini pensionistici e' quella contenuta entro il massimale;
- in un ulteriore rigo deve essere indicato:
 - nella casella "tipo" il codice "98";
 - nella casella "periodo dal-al" vanno indicate, rispettivamente, nella forma AA.MM.GG., la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
 - nella casella "retribuzione" l'importo eccedente il massimale;
 - nella casella "n. gg. retr." lo stesso dato considerato ai fini della contribuzione per il Fondo.

2) Trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale destinata al finanziamento di Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21.4.1993, n. 124. Decreto Legislativo 14.12.1995, n. 579 (G.U. n. 19 del 24.1.1996).

Il decreto legislativo n. 579/1995, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha disciplinato il trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo e pensionabile di 132 milioni ove destinata al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21.4.1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'allegare il testo del decreto-legislativo in argomento, le cui istruzioni applicative per la parte relativa al regime fiscale rientrano nella competenza dell'Amministrazione finanziaria, per quanto riguarda l'aspetto contributivo il comma 5 dell'art. 1 del decreto-legislativo stabilisce quanto segue:

"Alla contribuzione, nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui al comma 2, si applica:

a) ove a carico del datore di lavoro, il contributo di solidarieta' di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

b) ove a carico del lavoratore, un contributo di solidarieta' nella misura del 2 per cento in favore della gestione pensionistica obbligatoria cui il lavoratore medesimo e' iscritto; a tale contributo si applicano le disposizioni in materia di riscossione, di termini di prescrizioni e di sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori di pertinenza."

In relazione a quanto disposto dalla norma, si formulano pertanto le seguenti notazioni.

A) Contribuzione a carico del datore di lavoro.

Si rammenta in primo luogo che l'art. 12 del decreto-



Decreto legislativo, così come ha ribadito l'obbligo dello stesso contributo sugli accantonamenti a forme integrative previdenziali ed assistenziali previste dallo stesso articolo 9-bis (2).

La norma sopra riportata di cui al comma 5 risulta, quindi, confermativa dell'obbligazione contributiva di solidarietà del 10% sulla contribuzione a carico del datore di lavoro destinata alla previdenza complementare, oggetto di deduzione fiscale, obbligazione stabilita in via generale dal citato art. 12.

B) Contribuzione a carico del lavoratore oggetto della deduzione fiscale.

Viene istituito un contributo del 2% gravante sul lavoratore sulla contribuzione a carico di questo destinato ai fondi pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni oggetto dell'esenzione fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 579/1995.

Al versamento del contributo destinato alla gestione pensionistica obbligatoria di iscrizione provvedono i datori di lavoro con la ordinaria denuncia contributiva relativa al mese in cui il contributo viene prelevato per essere versato al fondo pensionistico complementare.

2.1. Modalità di compilazione delle denunce di mod. DM10/2 per il versamento dei contributi di solidarietà.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

Contributo a carico del datore di lavoro:

- posto che, come già detto, l'intero accantonamento a carico del datore di lavoro devoluto alla previdenza complementare è soggetto al contributo del 10%, i datori di lavoro procederanno nel modo seguente:

- calcoleranno il 10% sull'accantonamento complessivo;
- calcoleranno il 10% sulla contribuzione oggetto della deduzione fiscale di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-

legislativo 579/1995 ed esporranno il dato in uno dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dal codice di nuova istituzione "M920" e dalla dicitura "Ctr. 10% Dlgs 579/95" nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzione" dalle somme costituenti la base imponibile. Nessun dato sarà, invece, indicato nella casella "numero giornate";

- esporranno la restante parte del contributo di solidarietà con le modalità di cui alla circolare 20.6.1991, n. 161 e cioè in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "art. 9-bis L. 166/91" e dal codice "M900" nonché dal numero dei dipendenti e nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Contributo a carico del lavoratore:

- i datori di lavoro esporranno il contributo di solidarietà del 2 per cento a carico del lavoratore sulla contribuzione nei confronti della quale opera la deduzione fiscale di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 579/1995 in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del



VARIAZIONI CONTABILI

Il contributo di solidarieta' previsto dal citato decreto legislativo n. 579/1995, sia a carico del datore di lavoro che a carico del lavoratore, dovra' essere imputato, per ciascuna Gestione interessata, ai conti di nuova istituzione riportati nell'allegato n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

- (1) Per il FPLD tale aliquota e' fissata dal 1.1.1996 per la generalita' dei casi nella misura del 32,70%.
- (2) Si pone in evidenza che lo stesso art. 12 del D.Lvo 124/1993 conferma, invece, l'assoggettamento alla ordinaria contribuzione obbligatoria di previdenza e di assistenza sociale (ovviamente sia per la parte a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore) delle quote di retribuzione a carico del lavoratore destinate a previdenza complementare.
- (3) La somma dei due dati (contributo contraddistinto dal codice "M920" e dal codice "M900") deve risultare pari al 10% del complessivo accantonamento.

Allegato

n. 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione : I

Codice conto : DZR 21/29

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su somme

destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalle

aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui

al

D.M. 5 febbraio 1969, di compe-

tenza

degli anni precedenti

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

SIST.DM

5.2.69-A.P.

Tipo variazione : I

Codice conto : DZR 21/89

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su somme

destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalle

aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui

al

D.M. 5 febbraio 1969, di compe-

tenza



Codice conto : ETR 21/29

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
somme

destinate a forme complementari di
previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalle

aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui

al

D.M. 5 febbraio 1969, di compe-

tenza

degli anni precedenti

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

SIST.DM

5.2.69-A.P.

Tipo variazione : I

Codice conto : ETR 21/89

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
somme

destinate a forme complementari di
previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalle

aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui

al

D.M. 5 febbraio 1969, di compe-

tenza

dell'anno in corso

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

SIST.DM

5.2.69-A.C.

Tipo variazione : I

Codice conto : ETR 21/29

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
somme

destinate a forme complementari di
previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalle

aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui

al

D.M. 5 febbraio 1969, di compe-

tenza

degli anni precedenti

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

SIST.DM

5.2.69-A.P.

Tipo variazione : I

Codice conto : ETR 21/89



del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalle

aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui

al

D.M. 5 febbraio 1969, di compe-

tenza

dell'anno in corso

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

SIST.DM

5.2.69-A.C.

Tipo variazione : I

Codice conto : FPR 21/29

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su

somme

destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalle

aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui

al

D.M. 5 febbraio 1969, di compe-

tenza

degli anni precedenti

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

SIST.DM

5.2.69-A.P.

Tipo variazione : I

Codice conto : FPR 21/89

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su

somme

destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalle

aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui

al

D.M. 5 febbraio 1969, di compe-

tenza

dell'anno in corso

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

SIST.DM

5.2.69-A.C.

Tipo variazione : I

Codice conto : FPZ 21/21

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su

somme

destinate a forme complementari di previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto



1969, di competenza degli anni
precedenti

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
S.PAOLO

TO-A.P.

Tipo variazione : I

Codice conto : FPZ 21/51

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
somme

destinate a forme complementari di
previdenza di cui all'art. 1,
comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto
dall'Istituto Bancario San Paolo

di

Torino con il sistema di denuncia

e

versamento di cui al D.M. 5

febbraio

1969, di competenza dell'anno in
corso

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
S.PAOLO

TO-A.C.

Tipo variazione : I

Codice conto : FPZ 21/22

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
somme

destinate a forme complementari di
previdenza di cui all'art. 1,
comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalla

Cariplo con il sistema di denuncia

e

versamento di cui al D.M. 5

febbraio

1969, di competenza degli anni
precedenti

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
CARIPLO-

A.P.

Tipo variazione : I

Codice conto : FPZ 21/52

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
somme

destinate a forme complementari di
previdenza di cui all'art. 1,
comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalla

Cariplo con il sistema di denuncia

e

versamento di cui al D.M. 5



Tipo variazione : I
 Codice conto : FPZ 21/23
 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
 somme
 destinate a forme complementari di
 previdenza di cui all'art. 1,
 comma 5,
 del D.L.vo n. 579/1995 dovuto dal
 Monte
 dei Paschi di Siena con il sistema
 di
 denuncia e versamento di cui al
 D.M. 5
 febbraio 1969, di competenza degli
 anni
 precedenti
 Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
 M.PASCHI

SIENA-A.P.
 Tipo variazione : I
 Codice conto : FPZ 21/53
 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
 somme
 destinate a forme complementari di
 previdenza di cui all'art. 1,
 comma 5,
 del D.L.vo n. 579/1995 dovuto dal
 Monte
 dei Paschi di Siena con il sistema
 di
 denuncia e versamento di cui al
 D.M. 5
 febbraio 1969, di competenza
 dell'anno
 in corso
 Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
 M.PASCHI

SIENA-A.C.
 Tipo variazione : I
 Codice conto : FPZ 21/24
 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
 somme
 destinate a forme complementari di
 previdenza di cui all'art. 1,
 comma 5,
 del D.L.vo n. 579/1995 dovuto
 dalla
 Cassa di Risparmio di Torino con
 il
 sistema di denuncia e versamento
 di cui
 al D.M. 5 febbraio 1969, di
 competenza
 degli anni precedenti



Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
 somme
 destinate a forme complementari di
 previdenza di cui all'art. 1,
 comma 5,
 del D.L.vo n. 579/1995 dovuto
 dalla
 Cassa di Risparmio di Torino con
 il
 sistema di denuncia e versamento
 di cui
 al D.M. 5 febbraio 1969, di
 competenza
 dell'anno in corso
 Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
 CASSA
 RISP.TO.-A.C.
 Tipo variazione : I
 Codice conto : FPZ 21/25
 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
 somme
 destinate a forme complementari di
 previdenza di cui all'art. 1,
 comma 5,
 del D.L.vo n. 579/1995 dovuto
 dalla
 Cassa di Risparmio di Firenze con
 il
 sistema di denuncia e versamento
 di cui
 al D.M. 5 febbraio 1969, di
 competenza
 degli anni precedenti
 Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
 CASSA
 RISP.FI-A.P.
 Tipo variazione : I
 Codice conto : FPZ 21/55
 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
 somme
 destinate a forme complementari di
 previdenza di cui all'art. 1,
 comma 5,
 del D.L.vo n. 579/1995 dovuto
 dalla
 Cassa di Risparmio di Firenze con
 il
 sistema di denuncia e versamento
 di cui
 al D.M. 5 febbraio 1969, di
 competenza
 dell'anno in corso
 Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
 CASSA
 RISP.FI-A.C.



previdenza di cui all'art. 1,
 comma 5,
 del D.L.vo n. 579/1995 dovuto
 dalla
 Cassa di Risparmio Vittorio
 Emanuele
 per le province Siciliane con il
 sistema di denuncia e versamento
 di cui
 al D.M. 5 febbraio 1969, di
 competenza
 degli anni precedenti
 Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
 CASSA
 R.V.E.-A.P.
 Tipo variazione : I
 Codice conto : FPZ 21/56
 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
 somme
 destinate a forme complementari di
 previdenza di cui all'art. 1,
 comma 5,
 del D.L.vo n. 579/1995 dovuto
 dalla
 Cassa di Risparmio Vittorio
 Emanuele
 per le province Siciliane con il
 sistema di denuncia e versamento
 di cui
 al D.M. 5 febbraio 1969, di
 competenza
 dell'anno in corso
 Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
 CASSA
 R.V.E.-A.C.
 Tipo variazione : I
 Codice conto : FPZ 21/27
 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
 somme
 destinate a forme complementari di
 previdenza di cui all'art. 1,
 comma 5,
 del D.L.vo n. 579/1995 dovuto
 dalla
 Cassa di Risparmio di Padova con
 il
 sistema di denuncia e versamento
 di cui
 al D.M. 5 febbraio 1969, di
 competenza
 degli anni precedenti
 Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95
 CASSA
 R.PADOVA-A.P.
 Tipo variazione : I



Comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalla

Cassa di Risparmio di Padova con

il

sistema di denuncia e versamento

di cui

al D.M. 5 febbraio 1969, di

competenza

dell'anno in corso

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

CASSA

R.PADOVA-A.C.

Tipo variazione : I

Codice conto : FPZ 21/28

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su

somme

destinate a forme complementari di

previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalla

Cassa di Risparmio di Asti con il

sistema di denuncia e versamento

di cui

al D.M. 5 febbraio 1969, di

competenza

degli anni precedenti

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

CASSA

R.ASTI-A.P.

Tipo variazione : I

Codice conto : FPZ 21/58

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su

somme

destinate a forme complementari di

previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalla

Cassa di Risparmio di Asti con il

sistema di denuncia e versamento

di cui

al D.M. 5 febbraio 1969, di

competenza

dell'anno in corso

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

CASSA

R.ASTI-A.C.

Tipo variazione : I

Codice conto : FPZ 21/29

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su

somme

destinate a forme complementari di

previdenza di cui all'art. 1,



versamento di cui al D.M. 5

febbraio

1969, di competenza degli anni
precedenti

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

BANCO

SICILIA-A.P.

Tipo variazione : I

Codice conto : FPZ 21/59

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
somme

destinate a forme complementari di
previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto dal

Banco

di Sicilia con il sistema di

denuncia e

versamento di cui al D.M. 5

febbraio

1969, di competenza dell'anno in

corso

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

BANCO

SICILIA-A.C.

Tipo variazione : I

Codice conto : FPZ 21/30

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
somme

destinate a forme complementari di
previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto dal

Banco

di Napoli con il sistema di

denuncia e

versamento di cui al D.M. 5

febbraio

1969, di competenza degli anni
precedenti

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO 579/95

BANCO

NAPOLI-A.P.

Tipo variazione : I

Codice conto : FPZ 21/60

Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
somme

destinate a forme complementari di
previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto dal

Banco

di Napoli con il sistema di

denuncia e

versamento di cui al D.M. 5



TRAI CUI SONO:

Tipo variazione : I
 Codice conto : TLR 21/29
 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
 somme
 destinate a forme complementari di
 previdenza di cui all'art. 1,
 comma 5,
 del D.L.vo n. 579/1995 dovuto
 dalle
 aziende tenute alla denuncia e al
 versamento con il sistema di cui
 al
 D.M. 5 febbraio 1969, di compe-
 tenza
 degli anni precedenti

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO
 579/95.SIST.DM
 5.2.69-A.P.

Tipo variazione : I
 Codice conto : TLR 21/89
 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
 somme
 destinate a forme complementari di
 previdenza di cui all'art. 1,
 comma 5,
 del D.L.vo n. 579/1995 dovuto
 dalle
 aziende tenute alla denuncia e al
 versamento con il sistema di cui
 al
 D.M. 5 febbraio 1969, di compe-
 tenza
 dell'anno in corso

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO
 579/95.SIST.DM
 5.2.69-A.C.

Tipo variazione : I
 Codice conto : VLR 21/29
 Denominazione completa : Contributo di solidarieta' su
 somme
 destinate a forme complementari di
 previdenza di cui all'art. 1,
 comma 5,
 del D.L.vo n. 579/1995 dovuto
 dalle
 aziende tenute alla denuncia e al
 versamento con il sistema di cui
 al
 D.M. 5 febbraio 1969, di compe-
 tenza
 degli anni precedenti

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO
 579/95.SIST.DM
 5.2.69-A.P.



previdenza di cui all'art. 1,

comma 5,

del D.L.vo n. 579/1995 dovuto

dalle

aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui

al

D.M. 5 febbraio 1969, di compe-

tenza

dell'anno in corso

Denominazione abbreviata: CTR.SOLID.ART.1 D.L.VO

579/95.SIST.DM

5.2.69-A.C.